VERSO LE DICHIARAZIONI ■ I correttivi non automatici consentono la riduzione dei ricavi puntuali nel modello Unico

Studi più leggeri nei settori in crisi

L'agenzia delle Entrate potrà verificare l'esistenza dei requisiti

L'applicazione dei correttivi "non automatici" ad alcuni studi di settore è subordinata alla verifica delle circostanze previste dalla nuova circolare sugli studi (si veda «Il Sole-24 Ore» del 23 giugno). Si tratta di aspetti variabili in relazione alle diversità delle cinque elaborazioni interessate, che potranno essere riscontrati dalle Entrate per confermare la riduzione dei ricavi "puntuali" individuati da Gerico.

Fabbricazione di ceramica. Il correttivo viene determinato come differenza tra i costi per i consumi di energia elettrica e di gas, sostenuti nell'anno base dello studio (2002), valutati ai prezzi del 2005, e quelli sostenuti nell'anno di applicazione dello studio (2005), rapportata ai costi per i consumi di energia elettrica e di gas del 2002, valutati ai prezzi 2005.

La condizione prevista dalla circolare affinché si possa ottenere la limatura dei ricavi è che i costi e l'ammontare dei ricavi devono risultare contemporaneamente diminuiti nel periodo d'imposta 2005, rispetto a quelli dell'anno cui fanno riferimento i dati utilizzati per l'elaborazione dello studio di settore TD18U (anno 2002). La verifica dell'ufficio di questa condizione avverrà mediante il riscontro della corretta indicazione dei dati relativi al consumo dell'energia elettrica e del gas (indicati nei righi X04 e X05 del quadro X) riguardanti il periodo d'imposta 2002, nonché la correttezza dei dati indicati nei righi da D66 a D69 del quadro D — elementi specifici dell'attività — con riferimento al costo e al consumo di energia elettrica e gas, relativi al periodo d'imposta 2005.

> In alcuni casi l'abbattimento può essere chiesto per il passato

Meccanica leggera e pesante. Il correttivo si applica alla variabile «costo del venduto e costo per la produzione di servizi», in relazione al materiale metallico impiegato nel processo produttivo e la condizione posta dalla circolare è che il contribuente non congruo deve presentare un incremento dell'incidenza della variabile «costo del venduto e del costo per la produzione di servizi» sui ricavi relativi al periodo d'imposta 2005 rispetto al periodo d'imposta 2002 (anno di riferimento utilizzato per l'elaborazione dello studio).

La verifica dell'ufficio riguarderà la corretta indicazione e corrispondenza nelle scritture contabili del valore relativo alle voci del «costo del venduto» e del «costo della produzione di servizi», sia con riferimento al 2002 che al 2005.

Edizioni di libri, stampa e prestampa. Il settore è interessato dalla presenza di numerose imprese che sono state indotte ad arricchire e modificare la propria dotazione di beni strumentali, soprattutto in riferimento alla stampa digitale, senza che ciò necessariamente si sia tradotto nella corrispondente crescita del proprio mercato.

Il correttivo viene quindi concesso ai contribuenti non congrui che, rispetto all'anno precedente (2004), hanno incrementato la loro dotazione di beni strumentali, acquistando nel periodo d'imposta 2005 determinati beni nuovi ad alto contenuto tecnologico (il cui elenco è previsto dalla circolare 23/E).

La spettanza della riduzione è subordinata alla sussistenza contestuale delle seguenti condizioni: 1) acquisto o utilizzo di determinati beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico nel periodo d'imposta (2005); 2) incremento (del valore) dei beni strumentali dichiarati nel 2005 rispetto a quelli dichiarati nel 2004; 3) diminuzione della produttività del capitale nel 2005, rispetto a quella calcolata sui dati 2004.

La circolare prevede anche i seguenti requisiti oggettivi che devono caratterizzare i beni strumentali ad alto contenuto tecnologico: i beni devono essere nuovi e, se acquisiti in proprietà, devono derivare dal produttore o dal rivenditore (ossia acquistati da soggetti per i quali il bene costituisce "bene merce"); la loro immissione nel processo di lavorazione comporta un aumento delle potenzialità e della produttività degli impianti presenti nell'impresa.

La riduzione dovrà essere riconosciuta dall'ufficio se il contribuente, nella fase del contraddittorio, dimostrerà il possesso dei requisiti, ad esempio mediante la documentazione relativa all'acquisto.

Farmacie. Il correttivo consente di neutralizzare gli effetti negativi dell'entrata in vigore della normativa che consente l'applicazione di sconti sino al 20% sul prezzo stabilito dall'azienda titolare per la vendita di prodotti di fascia C, medicinali senza ricetta (Sop) e di automedicazione/Otc. Il riscontro della condizione prevista dalla circolare avverrà attraverso la disamina della documentazione dalla quale risulti l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di medicinali senza ricetta (Sop e automedicazione/Otc), sui quali è stato praticato lo sconto, indicati al netto dello stesso, nonché l'ammontare dello sconto evidenziato negli scontrini fiscali.

CARLO NOCERA

Le caratteristiche

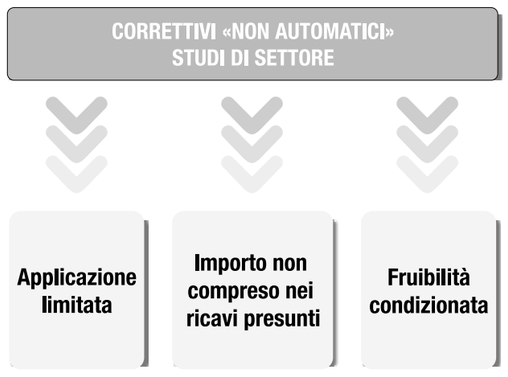

Un beneficio sul 25% del prezzo degli immobili completamente ristrutturati

Il 36% premia anche l'acquirente

I righi da RP31 a RP34 di Unico Pf sono dedicati non solo alla detrazione del 36% per manutenzioni straordinarie o ristrutturazioni di edifici, ma anche a quella concessa in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici interamente sottoposti a interventi. Si tratta di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzioni o da cooperative edilizie il cui codice fiscale deve essere indicato in Unico.

Dal 2002 l'acquirente o l'assegnatario dell'immobile può fruire di una detrazione del 36% da calcolare su un forfait pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione (articolo 9, comma 2, legge 448/01). L'agevolazione non è condizionata alla cessione o all'assegnazione delle altre unità immobiliari (circolare 15/E/2003). Inoltre, non sono richiesti la comunicazione al Centro di servizio di Pescara e il pagamento con bonifico bancario. L'agevolazione vale solo per le unità immobiliari di tipo residenziale e per quelle qualificate negli atti come pertinenze dell'abitazione (circolare 24/E/2004).

La fruizione della detrazione, tuttavia, è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristrutturazione relativi all'intero edificio vengano ultimati entro determinate date.

In particolare, l'importo costituito dal 25% del prezzo di acquisto o assegnazione (Iva compresa) non può superare il limite (per ciascun acquirente) di: 77.468,53 euro nel caso in cui l'atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 (codice 2, colonna 3); 48.000,00 euro nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta nel 2003 o nel 2004 o nel 2005 ed entro oggi e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002 (codice 4), ma non oltre il 31 dicembre 2005 (articolo 23-bis, comma 1, lettera b, Dl 355/03).

> Non sono necessari bonifici e comunicazioni all'Erario

Le istruzioni a Unico chiariscono che se nel 2005 sono stati versati acconti per l'acquisto di un immobile in un edificio ristrutturato, per il quale il rogito non è stato stipulato al 31 dicembre 2005, è possibile beneficiare della detrazione del 36% anche con riferimento agli acconti, sempre nel limite complessivo di 48.000 euro. Tuttavia, per poter usufruire della detrazione è necessario che sia stato stipulato un preliminare di vendita dell'immobile registrato presso l'ufficio delle Entrate (ma i lavori dovevano essere ultimati entro il 31 dicembre 2005 e il rogito deve essere fatto entro oggi).

Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo complessivo di 48.000 euro. Così, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli acconti già considerata per il riconoscimento del beneficio.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione in cinque e tre quote annuali di pari importo. Questa modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti.

Il comma 121 dell'articolo 1 della legge 266/05 ha previsto la proroga per il 2006 della detrazione, aumentandone il peso al 41%, relativamente agli interventi eseguiti entro il 31 dicembre 2006 con alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2007. Occorre una conferma sulla possibilità di detrarre, con questa percentuale, in Unico 2007 i lavori (forfettariamente individuati nel 25% del prezzo) terminati entro il 31 dicembre 2005 su immobili rogitati dopo il 30 giugno 2006, sia che siano stati pagati nel 2005 che nel 2006 (come si potrebbe desumere dalla circolare 24/E/2004).

GIORGIO GAVELLI

La ritenuta non versata è indetraibile

L'omesso versamento all'Erario, da parte del sostituto d'imposta, della ritenuta d'acconto sul compenso dovuto a un professionista impedisce a quest'ultimo, in sede di dichiarazione dei redditi, di detrarre l'ammontare della ritenuta operata sulla sua remunerazione. È questo il principio confermato dalla Corte di cassazione con la sentenza 14033, depositata il 16 giugno scorso.

Il caso sottoposto all'esame della Corte riguardava un Comune che, pur avendo corrisposto gli onorari a un professionista, non aveva eseguito il versamento della ritenuta all'Erario come sostituto d'imposta, né aveva rilasciato al sostituito la prescritta attestazione. Il percettore dell'emolumento, in sede di dichiarazione dei redditi, aveva in ogni caso detratto dall'imposta dovuta l'ammontare della ritenuta subita. L'agenzia delle Entrate, tuttavia, gli aveva in seguito notificato la cartella di pagamento, da lui poi impugnata.

LE LINEE GUIDA

- **Sostituto e sostituito.** La ritenuta alla fonte non versata dal sostituto d'imposta sul compenso a un professionista impedisce al sostituito la relativa detrazione dall'imposta dovuta in sede di dichiarazione dei redditi
- **La Cassazione.** La conferma arriva dalla Corte di cassazione con la sentenza 14033, depositata il 16 giugno
- **Il principio.** La prevalente giurisprudenza di legittimità ritiene che «anche il sostituito debba ritenersi già originariamente (e non solo in fase di riscossione) obbligato solidale al pagamento dell'imposta: soggetto perciò egli stesso all'accertamento e a tutti i conseguenti oneri». In sostanza, per la Corte il soggetto obbligato al pagamento del tributo è comunque anche il prestatore d'opera o il lavoratore contribuente

La Corte nell'affermare il proprio principio ha aderito alla prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui «il fatto che l'articolo 64, comma 1, del Dpr 600/73 definisca il sostituto d'imposta come colui che in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri … e anche a titolo di acconto non toglie che anche il sostituito debba ritenersi già originariamente (e non solo in fase di riscossione) obbligato solidale al pagamento dell'imposta: soggetto perciò egli stesso all'accertamento e a tutti i conseguenti oneri».

Secondo la Corte, dunque, in caso di mancato versamento della ritenuta d'acconto da parte del committente o del datore di lavoro, il soggetto obbligato al pagamento del tributo è comunque anche il prestatore d'opera o il lavoratore contribuente.

Occorre infine ricordare che in precedenti pronunce su questo tema, la Corte aveva inoltre escluso, in coerenza con i principi generali in materia di solidarietà passiva, che il rapporto tra sostituto e sostituito potesse dar luogo, nel processo tributario, a litisconsorzio necessario. Ciascuno dei due soggetti può quindi agire ed essere convenuto in giudizio, senza che si configuri un litisconsorzio necessario tra di essi.

ALBERTO IADEVAIA

INTERVENTO

Sgravi «selettivi» per i brevetti

La cancellazione delle tasse di deposito e mantenimento ha favorito gli stranieri

DI GIANFRANCO DRAGOTTI

L'abolizione della tassa sui brevetti, lungi dal favorire l'innovazione delle nostre imprese, costituisce un boomerang per il nostro Paese, per i conti pubblici e la competizione tra imprese italiane ed europee.

La cancellazione delle tasse di deposito e di mantenimento in vigore per brevetti, modelli di utilità e registrazioni di design (restano soltanto le tasse di deposito e rinnovo dei marchi, nonché di alcuni titoli minori di proprietà industriale, come le novità vegetali, le topografie a semiconduttori) è avvenuta con la Finanziaria 2006. Con un colpo di spugna sono state cancellate entrate di almeno 50 milioni di euro. Al mancato introito va aggiunto l'esborso che lo Stato deve continuare a sopportare, in base alle convenzioni, nei confronti dell'Ufficio brevetti europeo (circa 20 milioni di euro l'anno).

> Possibile introdurre incentivi alle Pmi

Il provvedimento della Finanziaria è stato giustificato con l'intento di incentivare l'innovazione italiana, a favore principalmente delle piccole e medie imprese e dei singoli inventori. Tuttavia, questa misura è assolutamente impropria allo scopo e utile, solamente, a finanziare le industrie straniere.

Va infatti ricordato che l'80% delle entrate cancellate corrispondeva alle tasse annuali per mantenere in vigore brevetti europei convalidati in Italia, brevetti europei che per il 90% sono posseduti da industrie straniere, soprattutto americane e giapponesi.

Inoltre, con l'abolizione delle tasse annuali sui brevetti italiani e su quelli europei convalidati in Italia, la durata della copertura diventa automaticamente quella massima, ossia ventennale. Finora, invece, erano rari i brevetti mantenuti in vita per più di 10-12 anni. Con la misura della Finanziaria, dunque, si preclude all'industria italiana l'utilizzo di tecnologia innovativa per un periodo più esteso.

Ora il tema delle tasse brevettuali è di nuovo all'attenzione del ministero dello Sviluppo economico. A questo proposito, tra le misure capaci di incentivare innovazione e ricerca si segnalano:

- lo sgravio all'atto del deposito delle domande di brevetto o modello;
- l'attribuzione all'Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm) di tutte le somme incassate per i servizi resi in tema di proprietà industriale;
- la riduzione delle tasse sia di deposito che di mantenimento in vigore per particolari categorie di utenti (per esempio, le Pmi);
- la ricerca brevettuale abbinata alle domande di brevetto e modello nazionali italiane.

Se si ripristinassero le tasse su brevetti, modelli e design, ma si cancellassero la tassa di deposito e quella relativa alle prime tre annualità, si otterrebbe un duplice vantaggio: da un lato si manterrebbero a un livello adeguato le entrate con le tasse annuali di mantenimento in vigore che, si ricorda, erano pagate principalmente da titolari stranieri. D'altro lato, si favorirebbero gli inventori italiani e le Pmi nelle quali questi operano nella maggior parte dei casi. Ovviamente, anche queste realtà dovrebbero pagare le tasse annuali dal quarto anno, ma è evidente che l'onere (all'inizio piuttosto basso) verrebbe affrontato perché l'invenzione trova uno sbocco industriale soddisfacente o quanto meno promettente.

Se poi tutte le somme pagate allo Stato italiano per i servizi resi in tema di proprietà industriale, fossero interamente devolute al funzionamento e al potenziamento dell'Uibm sarebbe possibile in tempi un potenziamento e un ammodernamento per rendere l'ufficio adeguato alle prestazioni che attualmente sono a disposizione degli utenti di altri Paesi.

> Ma il gettito garantisce l'efficienza dell'ufficio

L'ultimo suggerimento riguarda una iniziativa che l'Uibm ha già avviato ma che necessita ogni anno di un apposito finanziamento: si tratta del cosiddetto rapporto di ricerca europeo collegato alle domande di brevetto italiane.

Un'invenzione è brevettabile se soddisfa i requisiti di legge (è nuova, è frutto di attività inventiva ed è suscettibile di applicazione industriale). Questi requisiti vengono valutati a fronte del cosiddetto "stato dell'arte", ossia di ciò che era noto e accessibile a un tecnico medio dello specifico campo tecnologico alla data di concepimento dell'invenzione (data che per convenzione viene fatta coincidere con la data di deposito della prima domanda di brevetto). Poiché in Italia non viene effettuato un esame di merito tecnico delle domande di brevetto, il brevetto viene concesso così come domandato. Tuttavia, sia il titolare sia (soprattutto) i terzi non hanno elementi per accertare novità e attività inventiva e quindi l'ambito di validità del brevetto.

Eppure, se il brevetto italiano fosse accompagnato, come in Francia, da un rapporto di ricerca che segnala i documenti anteriori, formanti lo stato dell'arte, il titolare e i terzi potrebbero accertare con un notevole vantaggio quale sia il "monopolio" che compete a quel brevetto. E, anche in caso di contenzioso, sarebbe più facile valutare la consistenza del titolo brevettuale.

CORTE UE

Rappresentante fiscale soltanto facoltativo

Uno Stato Ue non può imporre a un residente fuori della Comunità l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale quando si effettuano operazioni imponibili all'interno del suo territorio. Gli articoli 21 e 22 della sesta direttiva comunitaria 17 maggio 1977, n. 77/388/Cee, sono contrari a questa imposizione. Così la Finlandia dovrà modificare il proprio ordinamento.

Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea, nella sentenza emessa nei giorni scorsi e relativa alla causa C-249/05 che vedeva opposta la Commissione Ue e la Finlandia, contro la quale era stata instaurata una procedura d'infrazione.

Il caso esaminato. Secondo la disciplina Iva della Finlandia, quando il cedente dei beni o il prestatore di servizi è un operatore economico non residente nel Paese, debitore dell'imposta sul valore aggiunto è il destinatario dell'operazione interessata, attraverso «inversione dell'obbligo tributario».

Tuttavia, anche in presenza di questo rovesciamento di posizione, in Finlandia può essere obbligatorio (a esempio, per evitare frodi) che l'operatore economico non residente debba designare un rappresentante fiscale per essere dichiarato responsabile dell'omesso versamento Iva da parte del cessionario o committente nazionale.

Secondo la Commissione Ue, questa disciplina non è conforme alla sesta direttiva che prevede solo la facoltà e non l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale al non residente che opera all'interno di un Paese Ue.

Dopo aver messo in mora la Repubblica finlandese e aver inviato un parere motivato invitandola a conformarsi alla sesta direttiva, Bruxelles ha inoltrato ricorso davanti alla Corte perché i giudici del Lussemburgo dichiarassero illegittima la normativa interna di quel Paese.

Il parere della Corte di giustizia. Secondo i giudici europei, la sesta direttiva prevede solo la facoltà della nomina di un rappresentante fiscale per il soggetto passivo non residente. Esclude invece l'obbligo di designazione, anche se motivato dal pretesto di lottare contro la frode fiscale.

I giudici, pertanto, hanno dichiarato illegittima la normativa finlandese su questo punto, e hanno condannato lo Stato al pagamento delle spese processuali.

RENATO PORTALE